

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 00856/2015REG.PROV.COLL.  
N. 04274/2012 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione  
Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4274 del 2012, proposto dalla s.a.s. Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Zullo, con domicilio eletto presso Gino Bazzani in Roma, via Monte Acero 2/a;

*contro*

Comune di Sava, in persona del sindaco in carica, rappresentato e

difeso dall'avvocato Francesco Caricato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio 19;

*nei confronti di*

Igeco Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza 24;

Ipr Costruzioni s.a.s.;

*per la riforma*

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE III, n. 709/2012, resa tra le parti, concernente una procedura di affidamento in appalto dei lavori di adeguamento scarichi finali e realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per acque piovane.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune del Sava e della Igeco Costruzioni s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2015 il Consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Antonio Zullo, Saverio Sticchi Damiani, su delega dell'avvocato Francesco Caricato, e Aldo Loiodice, su delega dell'avvocato Gabriella Cezzi de Giorgi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

La s.a.s. Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni di Ruggiero Patrizio appella la sentenza del TAR Puglia – sezione staccata di Lecce, di reiezione della sua impugnativa contro gli atti della procedura di affidamento in appalto dei lavori di adeguamento degli scarichi finali e

di realizzazione di sistemi di collettamento differenziati delle acque piovane a servizio dell'abitato, indetta dal Comune di Sava con determinazione dirigenziale n. 154 del 31 marzo 2011 (bando pubblicato il 15 giugno successivo) ed aggiudicata alla Igeco Costruzioni s.p.a., all'esito della valutazione delle offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'amministrazione resistente e la controinteressata si sono costituite in resistenza.

Respinta dalla Sezione l'istanza di sospensiva ex art. 98 cod. proc. amm. (ordinanza cautelare n. 2899 del 25 luglio 2012), all'udienza del 3 febbraio 2015, la causa è passata in decisione.

## DIRITTO

1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, riproposta dal Comune di Sava.

2. Trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio (art. 35 cod. proc. amm., applicabile anche al giudizio d'appello, in virtù del rinvio "interno" contenuto nell'art. 38 del medesimo codice, salvo il solo limite del giudicato interno), è innanzitutto irrilevante ai fini della relativa ammissibilità la circostanza, oggetto di contro-eccezione della società Eredi Pietro Ruggiero, che l'amministrazione si sia costituita nel presente grado di giudizio oltre il termine previsto dall'art. 101, comma 2, cod. proc. amm..

3. L'eccezione è tuttavia infondata nel merito.

Il termine decadenziale per impugnare gli atti delle procedure di affidamento di appalti pubblici, ed in particolare l'aggiudicazione definitiva in favore di terzi, decorre dalla conoscenza di quest'ultima comunque acquisita dall'impresa partecipante alla gara (da ultimo: Sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 143 e Sez. III, 7 gennaio 2015, n. 25; in precedenza: Ad. plen. 31 luglio

2012, n. 31). A questo principio di diritto, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, fa unica eccezione il caso in cui sia impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara adottato dalla commissione nel corso della stessa ed in una seduta alla quale abbia partecipato un rappresentante della concorrente esclusa. Trattandosi infatti di determinazione immediatamente lesiva, malgrado il suo carattere endoprocedimentale, la giurisprudenza fissa la decorrenza del termine decadenziale ex art. 29 cod. proc. amm. in tale momento (in questi termini: Sez. III, 22 agosto 2012, n. 4593; Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 740; Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6264, 14 maggio 2013, n. 2614; Sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6531).

L'estensione di quest'ultima regola al caso in cui la contestazione verta sull'aggiudicazione definitiva non è consentita, anche laddove la concorrente acquisisca nel corso

della gara la conoscenza della graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice, perché tutti gli atti di quest'ultima sono soggetti al potere di riesame di merito dell'amministrazione aggiudicatrice che si esprime nell'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria ex art. 12, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 ed appunto nell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del medesimo d.lgs. (il quale atto reca di solito l'implicita approvazione dell'aggiudicazione provvisoria).

4. Tanto precisato, essendo nel presente giudizio impugnata l'aggiudicazione definitiva, è infondato l'assunto del Comune di Sava che pretende di fare risalire la decorrenza del termine per ricorrere dalla seduta di gara del 17 novembre 2011, in cui è stata stilata la graduatoria finale delle offerte, anziché da quando l'odierna appellante ha avuto conoscenza dell'atto terminale della procedura.

5. Sono del pari infondate tutte le eccezioni di inammissibilità del ricorso e/o dell'appello formulate dalla Igeco Costruzioni nel proprio controricorso.

5.1 Innanzitutto, le censure contenute nell'atto introduttivo del presente contenzioso contengono la chiara esplicitazione delle ragioni per cui la Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni, giunta terza nella graduatoria conclusiva della procedura di gara (con 68,66 punti, dietro la controinteressata e la seconda graduata I.p.r. Costruzioni s.a.s., rispettivamente con 73,05 e 70,65 punti), si sarebbe invece dovuta collocare al primo posto, se la formula matematica prevista per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica, e cioè il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato B al d.p.r. n. 554/1999, fosse stata correttamente applicata dalla commissione.

5.2 Inoltre, il presente appello contiene censure sufficientemente specifiche alla decisione di primo

grado e non introduce nuovi motivi di impugnazione, che peraltro la Igeco non indica, rispetto al ricorso colà proposto.

Nel mezzo la Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni ripropone infatti le doglianze nei confronti della formula matematica prevista nel disciplinare di gara ed applicata dalla commissione giudicatrice già formulate nel ricorso originario, enucleando dall'altro lato critiche puntuali alle ragioni che hanno invece indotto il giudice di primo grado a ritenerle infondate, rispettose dell'onere imposto dall'art. 101, comma 1, cod. proc. amm..

A quest'ultimo riguardo, nel presente appello la società reitera l'assunto che l'attribuzione dei coefficienti non sarebbe dovuta avvenire sulla base dei prezzi offerti da ciascuna impresa, mediante il rapporto di ciascuno con il prezzo più basso, come ritenuto dal TAR, ma effettuando tale proporzione sulla base dei ribassi.

6. Può dunque passarsi al merito, nel quale viene appunto in rilievo, quale profilo risolutivo ex art. 120, comma 10, e 74 cod. proc. amm., la corretta applicazione da parte della commissione di gara del criterio aggregativo – compensatore di cui all'allegato B al d.p.r. n. 554/1999, richiamato dal disciplinare di gara per la valutazione dell'offerta economica.

Ebbene, le critiche formulate nel presente appello dalla Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni al giudizio del TAR ed all'operato del Comune di Sava sono fondate, perché la formula contenuta nel disciplinare di gara, ritualmente impugnata, si pone effettivamente in contrasto con quella prevista nella sovraordinata norma regolamentare.

7. Nell'esplicitare la formula, il disciplinare prevede al riguardo: «- è attribuito il coefficiente zero all'offerta che contiene il prezzo pari o che più si avvicina a quello posto a base di gara; - è attribuito uno all'offerta che contiene il

*prezzo più vantaggioso per la Stazione appaltante; - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie», specificando ulteriormente che il coefficiente sarebbe stato attribuito mediante rapporto tra «l'importo dei lavori dell'offerta in esame» e «l'importo dei lavori offerto più vantaggioso per la Stazione appaltante».*

Per contro, l'allegato B del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994, di cui al d.p.r. n. 554/1999, impone di effettuare l'interpolazione lineare sui ribassi offerti, come evincibile dal riferimento «ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante», laddove per valori, concernenti gli elementi di carattere quantitativo delle offerte, si deve appunto intendere il ribasso (si veda in questo senso il quaderno elaborato dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nel dicembre 2011, relativo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, §

3). E' quest'ultimo infatti che contraddistingue la convenienza dal punto di vista economico dell'offerta e consente effettivamente di selezionare la migliore sotto questo profilo in rapporto a tutte quelle presentante.

8. Su questo specifico punto occorre innanzitutto precisare, alla luce delle controdeduzioni formulate dalla Igeco, che l'allegato G al d.p.r. n. 207/2010, vigente al momento di pubblicazione del bando, ha una formulazione identica a quella contenuta nel previgente regolamento, che comunque deve ritenersi incorporato nella normativa di gara, in ragione del carattere recettizio del rinvio.

9. Quindi, venendo all'esame delle doglianze di cui si compone la presente impugnativa, va rilevato che in effetti l'errato recepimento della formula normativamente prevista da parte della *lex specialis* si è ripercossa sull'operato della commissione giudicatrice nella

formulazione della graduatoria finale, a danno della Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni.

Come infatti risulta dalla tabella allegata al sopra citato verbale del 17 novembre 2011, quest'ultima è stata ottenuta dalla sommatoria dei punteggi conseguiti dalle imprese partecipanti per le offerte tecnica, economica e per i tempi di esecuzione dei lavori. A sua volta il punteggio per l'offerta economica (riportato nella colonna «*punteggio prezzo per importo*») è stato ottenuto attraverso il coefficiente per il prezzo offerto (riportato nella colonna «*coefficienti per importo*»), mediante il rapporto tra l'offerta in esame e l'offerta migliore.

Più precisamente, il coefficiente di 0,7924 conseguito dall'aggiudicataria Igeco Costruzioni deriva dal rapporto tra il minor prezzo offerto dalla Eredi Pietro Ruggiero, pari ad € 786.115,60, ed il superiore importo di € 992.120,96 invece offerto dalla controinteressata.

Quest'ultima operazione è conforme alla formula prevista nel disciplinare, ma come sopra accennato è in contrasto con il metodo enunciato nel sovraordinato regolamento di cui al d.p.r. n. 554/1999, all'allegato B espressamente richiamato dal primo, in virtù del quale il coefficiente deve essere ottenuto mediante il rapporto tra i ribassi e non già i prezzi offerti in valore assoluto.

10. Deve sottolinearsi al riguardo che solo questo metodo consente di rispettare la dovuta proporzionalità tra le offerte presentate in relazione all'elemento che ne consente la discriminante dal punto di vista valutativo, e cioè appunto il ribasso sulla base d'asta.

Il metodo previsto nel caso di specie dal Comune di Sava e seguito dalla commissione giudicatrice comporta invece un appiattimento della valutazione, giacché questa viene effettuata su valori maggiori, in cui il reciproco scarto tende

ovviamente a diminuire, anziché enucleando dai prezzi offerti i ribassi, in relazione ai quali deve essere saggiata la capacità delle imprese partecipanti di formulare offerte migliorative.

In altri termini, in questo modo il raffronto comparativo avviene non sulla base del *range* determinatosi per effetto di tale capacità, ma nella più ridotta forbice ottenuta mediante il confronto tra prezzi in valore assoluto.

Come poi sottolinea l'appellante, è indifferente che il ribasso venga espresso in termini percentuali o assoluti, dato che il rapporto tra questi due valori rimane costante per tutte le offerte, i primi essendo la rappresentazione appunto in percentuale dei secondi.

11. L'irrazionalità della formula matematica prevista dal disciplinare di gara predisposto dal Comune di Sava è testimoniata dalla tabella allegata al citato verbale del 17 novembre 2011, in cui il ragguardevole divario tra il ribasso

più alto, offerto dall'odierna appellante e pari al 27% sulla base d'asta, e quello più basso, invece offerto dalla ditta Magazzile Rocco Antonio, pari a 2,50%, si è tradotto, rispettivamente, nell'attribuzione dei coefficienti 1 e 0,7487 e, infine, nel modesto scarto di 3,77 punti sui 15 a disposizione per l'elemento prezzo: 15 all'appellante contro gli 11,23 della ditta in questione.

12. La corretta applicazione del metodo aggregativo compensatore avrebbe invece dovuto condurre la Eredi Pietro Ruggiero ad aggiudicarsi la gara.

Infatti, in luogo degli 11,89 e 11,65 punti rispettivamente conseguiti dalla Igeco Costruzioni e dalla seconda graduata I.P.R. Costruzioni, grazie ai ribassi del 7,870 e del 6 per cento, le stesse avrebbero dovuto riportare i seguenti punteggi: 4,37 l'aggiudicataria e 3,33 la seconda classificata, contro i 15 legittimamente attribuiti all'appellante. Ciò per effetto del

rapporto tra il ribasso del 27% offerto da quest'ultima, o alternativamente del prezzo, ed i ribassi o prezzi offerti dalle due imprese appellate e dalla successiva conversione dei coefficienti così ottenuti (pari rispettivamente a 0,2914 per la Igeco Costruzioni e a 0,2222 per la I.P.R. Costruzioni) per i 15 punti a disposizione per l'offerta economica.

13. Pertanto, tenuto conto dello stesso punteggio conseguito dalle tre imprese per l'offerta temporale, risulta colmato il divario subito dalla Eredi Pietro Ruggiero nella valutazione dell'offerta tecnica, pari a 7,5 e 5,33 punti rispettivamente nei confronti della prima e seconda graduata.

In conseguenza di ciò, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado deve essere accolta la domanda impugnatoria contenuta nel ricorso della Eredi Pietro Ruggiero ed annullati gli atti con esso censurati.

14. Passando alle restanti domande, in ragione dell'avanzato stato di esecuzione del contratto, come documentato dalla controinteressata, non può innanzitutto essere accolta la domanda di subentro nello stesso ai sensi dell'art. 122 cod. proc. amm..

15. Può invece essere accolta la domanda risarcitoria formulata in via subordinata.

A questo riguardo, nel ricorso di primo grado la Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni ha chiesto il ristoro del lucro cessante per *«perdita del guadagno connesso all'esecuzione del contratto»*, richiamando poi il criterio forfetario del 10% previsto dall'art. 345 all. F alla l. n. 2248/1865 e della *«perdita di chance subita»*. Quest'ultima consiste, a dire dell'odierna appellante, nei pregiudizi *«all'immagine della società e al suo radicamento nel mercato, per non dire del potenziamento di imprese concorrenti che operino nel medesimo target di mercato, in modo illegittimo dichiarate aggiudicatarie della gara»*, da cui

sarebbe conseguita la privazione  
*«della possibilità di arricchire il proprio curriculum professionale».*

16. Il Collegio osserva al riguardo che quest'ultima ipotesi di danno è dedotta in modo generico e non rispettoso dell'onere di allegazione e prova gravante ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. in via esclusiva sulla parte danneggiata.

Come infatti di recente stabilito da questa Sezione (sentenza 22 gennaio 2015, n. 285), il “danno curriculare” non coincide con il pregiudizio *«derivato direttamente dall'illegittimità dell'aggiudicazione e conseguentemente dal mancato legittimo conseguimento dell'appalto»*, né tanto meno può essere ricondotto alla *«mera perdita di chances»* (negli stessi termini la Sezione si è espressa anche nelle sentenze 31 dicembre 2014, n. 6453 e 22 dicembre 2014, n. 6264).

Della condivisibilità di tale orientamento giurisprudenziale si trae conferma proprio dalle circostanze richiamate dalla Eredi

Pietro Ruggiero Costruzioni a sostegno della richiesta risarcitoria in esame. L'odierna appellante lamenta infatti una perdita di immagine commerciale riflessasi negativamente sulla propria posizione di mercato senza tuttavia fornire elementi puntuali a sostegno di ciò, quali la diminuzione di redditività o la perdita di occasioni contrattuali (sulla idoneità della redditività aziendale a costituire il principale parametro per quantificare il danno da perdita di immagine commerciale di un'impresa cfr. la sentenza di questa Sezione n. 2511 del 15 maggio 2014, e la giurisprudenza di legittimità richiamata al § 3.2 della parte di "diritto").

17. Per contro, può essere accolta la richiesta risarcitoria concernente il danno da mancato utile, sebbene in misura inferiore al 10% indicato dall'odierna appellante.

Come ampiamente noto, questo parametro di quantificazione presuntivo e forfetario è stato

ormai ripudiato dalla incontrastata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, per i rischi di *overcompensation* che esso comporta, in favore di quello, coerente con le tradizionali coordinate civilistiche in materia di prova del danno risarcibile ai sensi del citato art. 2043 cod. civ., nonché con l'art. 124, comma 1, cod. proc. amm., della dimostrazione effettiva della misura dell'utile ritraibile dall'appalto illegittimamente aggiudicato a terzi (solo per citare le più recenti pronunce: Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 162, nonché Sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5531, 27 marzo 2014, n. 1478, 13 dicembre 2014, n. 6000; Sez. V, 31 dicembre 2015, n. 6453, sopra richiamata, 22 dicembre 2014, n. 6256, 10 settembre 2014, n. 4586, 8 agosto 2014, n. 4248, 7 luglio 2014, n. 3432, 25 giugno 2014, n. 3220).

18. Quanto alla misura specifica dell'utile può procedersi con lo strumento della condanna "sui criteri" prevista dall'art. 34, comma

4, cod. proc. amm., il quale - valorizzando le specificità della figura del risarcimento del danno da mancata aggiudicazione di contratti pubblici e più in generale della responsabilità della pubblica amministrazione da illegittimità provvedimento - consente di riprodurre, in sede di esecuzione della statuizione giudiziale ai sensi della citata disposizione del codice del processo, il procedimento di verifica dell'utile di impresa incorporato nell'offerta presentata in sede di gara nel contraddittorio con la stazione appaltante, sulla falsariga di quanto avviene nella verifica dell'anomalia ex artt. 86 - 88 d.lgs. n. 163/2006.

19. A questo fine, si dispone pertanto che il Comune di Sava formuli un'offerta all'appellante nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza, di risarcimento del danno corrispondente all'utile netto ritraibile dall'offerta presentata in

sede di gara dalla Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni, laddove ricavabile dall'offerta da quest'ultima presentata in gara. Nel caso contrario, l'amministrazione potrà valutare l'opportunità di acquisire dalla società odierna appellante i necessari dati, informazioni e chiarimenti, con conseguente sospensione del termine poc'anzi assegnato dal momento della richiesta fino a quello in cui tali elementi saranno resi disponibili.

Occorre precisare al riguardo che le voci di costo di cui si compone l'offerta presentata dalla Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni, da questa espone o di cui comunque ha tenuto conto nell'offrire il ribasso del 27%, non potranno essere modificate dalla stessa società. Quest'ultima dovrà pertanto fornire un dettaglio analitico ed adeguatamente giustificato di tutte le componenti economiche dell'offerta medesima, ivi compresi i costi aziendali fissi e

l'incidenza dell'imposizione fiscale sull'utile lordo, così da dare plausibile contezza del risultato netto che la stessa avrebbe conseguito qualora avesse eseguito l'appalto in contestazione.

Al capitale liquidato in base ai criteri sopra enunciati devono essere aggiunti gli accessori consistenti negli interessi compensativi, al saggio legale, e della rivalutazione monetaria, in base all'indice ISTAT dei prezzi dei beni al consumo per famiglie di operai ed impiegati. La società appellante non ha infatti dedotto un impiego del capitale mancante in misura maggiormente remunerativa.

Il computo degli accessori in questione va operato nei seguenti termini:

- la somma in linea capitale deve essere annualmente rivalutata in base al predetto indice ISTAT;
- al capitale così ottenuto devono essere aggiunti gli interessi legali.

Per la relativa decorrenza di interessi e rivalutazione

l'amministrazione farà riferimento alla tempistica di pagamento del corrispettivo per l'appalto in contestazione.

La scadenza è fissata dalla data di formulazione dell'offerta di risarcimento ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm., per effetto della quale il credito, divenuto liquido ed esigibile, sarà produttivo dei soli interessi legali sino all'effettivo pagamento.

20. In conclusione, la domanda risarcitoria della Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni deve essere accolta nei sensi sopra esplicitati.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, che fa capo non solo al Comune di Sava, ma anche alla Igeco Costruzioni, beneficiata dalle illegittimità accertate nella procedura di affidamento in contestazione attraverso l'ingiusto ottenimento dei lavori posti a gara, mentre per queste stesse ragioni possono essere compensate tra l'odierna appellante e la I.P.R.

Costruzioni. Per la relativa liquidazione si rinvia al dispositivo, precisandosi in questa sede che, ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 57, cod. proc. amm., devono fare carico alle medesime parti soccombenti anche le spese liquidate nella fase cautelare nell'ordinanza di questa Sezione n. 2899 del 25 luglio 2012.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso colà proposto, annullando gli atti con esso impugnati ed accoglie inoltre la domanda risarcitoria, fissando i criteri ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm. stabiliti in motivazione. Condanna il Comune di Sava e la Igeco Costruzioni s.p.a., in solido tra loro, a rifondere alla s.a.s. Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni le spese del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in €

10.000,00, oltre agli accessori di legge ed il contributo unificato; compensa le spese tra quest'ultima e la I.p.r. Costruzioni s.a.s..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero,

Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino,

Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

**L'ESTENSORE IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)